

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9945 del 2007, proposto da:, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto in Roma, Via San Tommaso D'Aquino 47 Roma;

contro

Ministero dell' Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

.....

per l'annullamento

A) del D.M. del 17 maggio 2007 sulle Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2007-2008, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ivi compresi gli allegati:

B) del D.M. del 19 giugno 2007 "Definizione posti Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia a.a. 2007-2008";

C) del Decreto Ministeriale, ancorchè non conosciuto sebbene debitamente richiesto con apposito accesso agli atti, con il quale ex art. 3 del D.M. 17 maggio 2007 è stata costituita un'apposita commissione di esperti per la

relazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia;

D) di tutti i verbali e degli atti, ancorchè non conosciuti, della Commissione di esperti che hanno individuato gli ottanta quesiti relativi alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

E) degli avvisi comparsi on line sul sito del Miur mediante i quali il Ministero ha disposto l'annullamento delle domande numero 71 e 79 del test di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2007-2008;

F) della deliberazione del Senato Accademico del 13 marzo 2007, del 12 aprile 2007, e del Consiglio di Facoltà del 22 gennaio 2007; del bando decreto del 2.07.2007 e del decreto rettorale n. 000651 del 2 luglio 2007, con il quale è stato emanato il bando di concorso di pari data per l'ammissione al CLS in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma in atti;

G) dello stesso decreto – bando del Rettore della suddetta Università del 2 luglio 2007, ed in particolare della parte del bando ove mai si ritenga che lo stesso vada interpretato nel senso di non consentire la copertura dei posti riservati ai cittadini extracomunitari nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte ai soggetti interessati, nonché dei posti ivi determinati, e ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse e successive e relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti ed anche richiamate nel bando impugnato in atti, e di tutta la normativa pregressa anche ministeriale attinente al contingentamento e alle disposizioni sulla copertura dei posti degli studenti extracomunitari e cinesi;

H) di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa delibera, benché non

conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo;

I) della graduatoria di merito contenente l'attribuzione del punteggio alla ricorrente, consultabile al sito dell'Università resistente mediante apposita password e username, ed accluse schede personali della ricorrente riportanti la valutazione delle risposte ai singoli quesiti anche alla luce della illegittimità per le violazioni di legge e del bando in tema di svolgimento della prova per persone disabili e di seguito esposte;

J) della graduatoria dell'Ateneo di Roma allegata e del D.R. di approvazione della stessa, consultabile sul sito internet della resistente, che indica la collocata con il punteggio e la posizione in graduatoria di seguito esposti;

K) degli scorrimenti della graduatoria, che estendono l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di ogni atto e/o provvedimento connesso;

L) dei verbali delle operazioni concorsuali;

M) del diniego tacito nei confronti dei ricorrenti all'iscrizione al suindicato corso di Laurea;

N) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

e per l'annullamento

proposto con i motivi aggiunti

del D.M. 21 novembre 2007 con il quale il MIUR ha preso atto che la correzione degli elaborati è avvenuta considerando 78 domande sulle 80 proposte e degli eventuali successivi e conseguenti decreti rettorali e di tutti gli atti universitari interni connessi con cui si confermava l'approvazione degli atti del concorso così come precedentemente disposta e con cui si approvava la graduatoria finale nella parte in cui non si ammetteva la ricorrente al corso di

studi e per il riconoscimento del diritto all'iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ove è stata svolta la prova di ammissione de qua;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente è aspirante studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha sostenuto i test per l'ammissione al relativo corso di laurea, ed all'esito della quale si è classificata al posto n. 1426 con punti 36,25.

Riferisce di essere non vedente e per tale ragione aveva richiesto di ottenere un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento della prova oltre che l'assegnazione di un tutore.

Senonchè il giorno della prova, in violazione della legge 5 febbraio n. 104 del 1992 (e successive modifiche) dalla stessa ricorrente espressamente addotta a motivo di gravame, non le venivano garantiti i supporti tecnici richiesti e il testo della prova non era stato tradotto in lingua braille, sicchè la stessa ha svolto la prova ascoltando semplicemente quanto le veniva letto dal tutore assegnatole.

Riepilogata la complessa vicenda che ha caratterizzato gli esami di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso le relative Facoltà in tutta Italia nell'a.a. 2007/2008, circostanze che hanno portato il Ministero ad annullare due delle domande proposte ai candidati ed alla ripetizione della prova in alcuni Atenei, vengono dedotti a motivi di gravame, segnatamente:

I) violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999. Erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione e/o falsa applicazione dei principi del diritto comunitario di proporzionalità ed adeguatezza, nonché degli articoli 43 e 45 del Trattato CEE e della direttiva 2005/36/CE;

II) violazione degli articoli 34 e 97 Cost. e della normativa costituzionale ed europea ed illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione della L. n. 264/1999. Violazione dello stesso D.M. 17 maggio 2007. Irrazionalità ed adeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati.

Violazione ed errata applicazione della L. n. 264/1999. Iniquità. Eccesso di potere per illogicità. Violazione di legge per alterazione della gerarchia delle fonti di produzione del diritto ed esorbitanza della delega normativa e per lesione del principio dell'autonomia universitaria. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Inopportunità. Falsa rappresentazione. Irrazionalità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'attività della P.A.. Violazione del principio dell'affidamento e della buona fede. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e vizi del procedimento. Contraddittorietà dell'azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa.

Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 17/05/2007 che fissa i quesiti nel n. di 80;

III) illegittimità dei quesiti formulati da un'apposita Commissione di esperti incaricati dal Miur ai fini della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici dell'illogicità e incoerenza, per violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione.

IV) illegittimità dell'annullamento dei quesiti in fase successiva all'attribuzione del punteggio ai candidati, i cui elaborati sono stati corretti senza l'attribuzione di alcun punteggio a coloro che avessero risposto alle due domande nn. 71 e 79. Eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.M. 17 maggio 2007; motivazione generica e insufficiente, con particolare riferimento alla nota al quesito n. 71. Violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

V) eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tale discriminazione fra i candidati rileverebbe nel modo che segue:

- Discriminazione fra i candidati con riferimento all'ateneo prescelto e alla relativa capienza;
- discriminazione con riferimento alla differenza di formazione tra candidati;
- discriminazione fra i candidati con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo a rispondere ai quesiti n. 71 e 79;
- discriminazione tra i candidati con riferimento a quanti casualmente non hanno risposto ovvero hanno risposto bene ai quesiti oggetto di perizia;

VI) violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento, eccesso di potere in particolare sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e di illogicità conseguente alla omessa valutazione dei quesiti annullati;

VII) violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta in riferimento a situazioni di svantaggio per chi aveva risposto correttamente alla domanda annullata e viceversa a situazioni di vantaggio per chi ha risposto alla domanda annullata con risposta sbagliata e non è stato penalizzato per tale errore.

VIII) violazione e falsa applicazione della Legge 02.08.1999, n. 264, del Bando di concorso e della Legge 07.08.1990, n. 241, violazione dei principi generali in materia di concorso, della segretezza, della par condicio e della trasparenza, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, perché le prove concorsuali sarebbero state espletate nel mancato rispetto di quanto previsto dal D.M. e del Bando citati; violazioni e falsa applicazione del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, violazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 686/1957 eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento – Violazione degli obblighi di vigilanza violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Viene denunciata la irregolarità dello svolgimento delle prove per:

- l'utilizzo incontrollato di telefoni cellulari e palmari durante le stesse. La possibilità di avvalersi di tali strumenti di telefonia mobile ha consentito a molti candidati di contattare persone terze da cui ricevere informazioni utili ai fini della risoluzione delle domande proposte (ad es. tramite messaggi sms);
- la presenza fisica nei luoghi di svolgimento delle prove di persone terze che suggerivano le risposte, le medesime che in alcuni casi avevano interloquito con la commissione fin dall'inizio delle prove;

- suggerimenti provenienti dagli stessi commissari che avrebbero dovuto vigilare sul regolare svolgimento di una selezione così importante per centinaia di giovani studenti e garantirne la serietà;
- l'arrivo delle buste contenenti le domande già aperte (palesamente contra ius atteso che il Decreto Ministeriale 17 maggio 2007 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Allegato n. 1 – Note tecniche per le prove di ammissione -, statuisce che “(...) ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato”); il rinvenimento dei plichi contenenti le domande già aperti sui banchi;
- altre irregolarità tra cui violazioni del principio di segretezza stante la richiesta di consegnare aperte le buste contenenti gli elaborati (che però non venivano sigillate davanti al candidato consegnatario) ed inoltre disparità di trattamento tra i concorrenti in merito all'orario di consegna degli elaborati.

Viene anche denunciata la possibile manomissione e alterazione dei fogli consegnati da alcuni candidati, ed evidenziata come possibile anche la fuga di notizie dei noti 80 quesiti che in alcuni Atenei ha determinato l'annullamento delle prove e l'espletamento di indagini penali.

Vengono denunciate anomalie in ordine ai quiz ed alla metodologia del test di ingresso nonché evidenziati gli errori nei quesiti (due domande annullate e diciotto oggetto di contestazione) con conseguente ed ulteriore violazione della Legge 264 del 1999, e degli standard formativi previsti dalla normativa europea.

IX) ulteriori rilievi vengono indirizzati alla mancata previsione di una graduatoria nazionale unica che avrebbe ovviato alle situazioni anomale e sperequative verificatesi tra Ateneo ed Ateneo;

X) Viene rilevata la mancanza di una sufficiente istruttoria e denunciata la violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n. 241 in quanto nella specie sarebbe stato violato il giusto procedimento anche in sede di determinazione del numero dei posti disponibili.

XI) In relazione alla mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari viene denunciata la violazione dell'art. 1 – co. 2 – L. 27/3/2001 n. 133;

XII) Illegittimità del bando e violazione dell'art. 4 della Legge 264/1999 e del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con particolare riferimento all'art. 6 per quanto concerne le procedure di selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – contraddittorietà e illogicità con riferimento al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 che diversamente da quanto verificatosi, prevede che i regolamenti di ateneo richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, con conseguente obbligo di valutare le attività formative degli studenti, e denunciati anche la violazione dell'obbligo di motivazione e, con riferimento ai criteri di selezione adottati, la loro irrazionalità e inadeguatezza ai fini della valutazione dei candidati oltre alla violazione dell'art. 4 L. 264/1999 che stabilisce il contenuto delle prove sulla base dei programmi delle scuole secondarie superiori.

La ricorrente ha avanzato anche istanza istruttoria ai fini dell'accertamento, tra l'altro, della sua posizione in graduatoria in conseguenza di eventuali scorrimenti, rinunce etc. da parte di altri candidati.

Resistendo al ricorso il Ministero dell'Università ne ha opposto l'infondatezza.

Con Ordinanza istruttoria n. 1325/2011 questa Sezione ha chiesto alla Università degli Studi Roma "La Sapienza" chiarimenti in ordine alla posizione

della ricorrente nella graduatoria di cui trattasi anche in riferimento al momento in cui sono terminati gli scorrimenti nell'ambito della stessa graduatoria, in ordine ai mezzi forniti alla ricorrente, non vedente, durante lo svolgimento delle prove, ed infine se la stessa ricorrente ha partecipato, e con quale esito, alle prove di accesso di Medicina e Chirurgia per il successivo a.a. 2008/2009.

L'esito della suindicata istruttoria, cui la Università ha dato ottemperanza, ha evidenziato la persistenza a coltivare il proposto ricorso in capo alla ricorrente tenuto conto che la stessa posizionata al 1178° posto di una graduatoria utilizzata mediante successivi scorrimenti che non hanno alla stessa istante giovato attesa la suindicata posizione nella graduatoria non ha neanche partecipato ai successivi concorsi per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la stessa Università "La Sapienza" né per l'anno accademico 2008/2009 né per l'ulteriore a.a. 2009/2010.

Va ancora aggiunto che questa Sezione in considerazione della peculiare vicenda occorsa alla ricorrente, accoglieva con Ord. N. 6047/2007 la domanda cautelare concedendo alla interessata la ripetizione della prova con gli ausili informatici per la lettura braille.

Ma vi è di più! Avverso tale Ordinanza, su appello da parte dell'Amministrazione al C.d.S. dinanzi al quale veniva anche proposto appello incidentale dalla attuale ricorrente che richiedeva la ammissione "tout court" al Corso di Laurea di cui trattasi, la Sez. VI del C.d.S. con la Ord. n. 1828/08 ritenute fondate le censure formulate dall'appellata in considerazione del fatto che non erano stato messi a disposizione gli ausili richiesti, disponeva l'ammissione con riserva della al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

In memoria depositata in vista della odierna udienza di trattazione nel merito del ricorso il difensore della ricorrente ha rappresentato che a quest'ultima mancano solo due anni al completamento del corso di Laurea in Medicina cui è

stata ammessa con riserva in virtù della suindicata Ordinanza del C.d.S., e che nonostante sia affetta da cecità sin dalla nascita vanta uno dei migliori “Curriculum vitae” tra gli studenti della Università “La Sapienza”.

Vanno dunque considerati i chiarimenti che lo stesso Ateneo ha riferito in ordine alle modalità con le quali è stata esaudita la richiesta che la ricorrente aveva inoltrato al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’espletamento della prova stante la sua condizione di cecità.

La candidata aveva richiesto la utilizzazione di un computer fornito di sintesi vocale ed una barra braille, ed inoltre il giorno della prova la Commissione avrebbe dovuto fornire alla stessa i dati in formato digitale.

La Università lo stesso giorno della prova, come riferito nella stessa risposta fornita dall’Ateneo, ha messo a disposizione della studentessa il PC dotato di sintesi vocale, la barra braille mentre due tutors già nominati sempre secondo quanto relazionato dall’Ateneo, avrebbero dovuto garantire l’assistenza informatica e personale alla Candidata.

Non avendo però il Ministero, all’uopo interessato, messo i relativi strumenti a disposizione della Università, questa non ha potuto fornire alla candidata il testo del compito sul CD che avrebbe dovuto essere inserito nel PC.

Ritiene la Università di avere comunque assicurato la osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5/2/1992 n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Tanto perché, ritiene la resistente Università, è da considerarsi sempre rimessa alle competenti Autorità ministeriali la scelta degli strumenti anche alternativi al formato standard purchè adeguate alle esigenze della candidata disabile.

Contesta la ricorrente l’affermazione dell’Ateneo di essere stata messa in condizioni, a norma di legge, per lo svolgimento delle prove in conformità con le esigenze riferite alla sua situazione di non vedente poiché se è stato

effettivamente fornita alla stessa l'ausilio di un tutor che la ha assistita nell'espletamento delle risposte ai quiz tuttavia lo stesso tutor le ha fornito unico ausilio mediante la lettura a voce dei quesiti.

Al riguardo, ad avviso del Collegio, si rendono preliminari due considerazioni:

1) la prima, che già il C.d.S. in sede di appello cautelare aveva disposto l'ammissione con riserva della ricorrente avendo ritenuto fondati i rilievi della non vedente in base ai quali gli ausili come richiesti dalla stessa non erano stati messi a sua disposizione;

2) la Università non fornendo gli adeguati supporti alla disabile non vedente le ha impedito di concorrere in condizioni di parità con gli altri candidati o quanto meno ha reso impossibile alla candidata lo svolgimento della prova selettiva nel migliore dei modi che avrebbero consentito alla stessa di conseguire migliori risultati alle prove.

Va rilevato che le norme della citata legge n. 104/1992, poste a tutela dei disabili intendono garantire ai soggetti diversamente abili rispetto agli altri soggetti, la possibilità di giovare di ausili anche strumentali che consentano agli stessi di ovviare a tale loro condizione onde rendere effettivo il loro diritto, tutelato anche dall'art. 38 della Costituzione. "... alla educazione e all'avviamento professionale".

Non appare al Collegio sia stata offerta alla ricorrente, diversamente abile rispetto agli altri concorrenti, perché non vedente, la provvista di strumenti appropriati a tale sua particolare condizione, che consentisse alla stessa di ovviare alla sua menomazione in modo da poter competere esprimendo le sue capacità alla pari degli altri candidati.

Al riguardo anche a ritenere valida la rilevazione dell'Amministrazione resistente che rimette alle competenti Autorità la scelta di strumenti anche

alternativi al “formato standard” sicchè tali scelte resterebbero sottratte al sindacato anche in sede giurisdizionale.

Va tuttavia osservato che tale limite alla sindacabilità delle scelte effettuate dall'Amministrazione, trattandosi nel caso di specie di scelte di natura tecnica, comunque non opera ove risulti che gli strumenti connessi con la particolare condizione della disabile alla stessa non siano stati effettivamente forniti.

E' vero che nel caso di specie la ricorrente è stata assistita da un tutor che le dettava oralmente il contenuto del quiz ma tale sistema non può supplire alla condizione di non vedente né ovviare alla stessa onde consentirle di conseguire risultati consoni alle sue capacità in sede di risoluzioni del quiz, per il quale risultato occorreva la predisposizione degli specifici strumenti che invece alla stessa non risultano forniti.

Per tale ragione l'ausilio ricevuto dalla candidata dal “tutor” che la ha assistita il giorno delle prove si è risolto, come già riferito, nella dettatura a voce da parte dello stesso dei quiz alla candidata chiamata a risolverli.

Tale ausilio, che appare già di per sé insufficiente in riferimento alla particolare condizione della candidata non vedente, non può ritenersi assolutamente adeguato nel caso di specie ove si consideri, tra l'altro, che alcuni dei test erano formulati in forme grafiche.

Il Collegio, in considerazione di tutti gli elementi emersi in riferimento alla vicenda riguardante lo svolgimento delle prove da parte della ricorrente, tenuto conto di quanto riferito dall'Amministrazione resistente anche in esito ad apposita domanda istruttoria e delle repliche della ricorrente, ritiene non assicurati alla candidata, disabile perché non vedente, i mezzi che si rendevano necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità in modo di conseguire, alla pari degli altri candidati, positivi risultati alle prove.

Va anche precisato che non può accedersi alla prospettazione di una definizione del ricorso nel senso della cessazione della materia del contendere in riferimento alla posizione della ricorrente che, ammessa con riserva in virtù della Ordinanza del Consiglio di Stato, ha già superato alcuni esami del corso di Laurea, non ancora peraltro conseguita.

E' sufficiente evidenziare che gli effetti della ammissione dello studente ad un Corso di Laurea non si limitano alla validità della iscrizione ma si perpetuano per tutta la durata del corso e sino al conseguimento del diploma di Laurea per la quale ragione sussiste comunque l'interesse dello studente, che lo stesso diploma di laurea non abbia ancora conseguito, ad ottenere la pronuncia in sede giurisdizionale che conferisca certezza e definitività alla sua iscrizione allo stesso Corso di Laurea, contestata invece in giudizio dalla resistente Amministrazione.

In conclusione l'attuale impugnativa va decisa con l'accoglimento del ricorso nel senso della definitiva ammissione della ricorrente (che in sede cautelare era già stata ammessa con riserva) al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per tutti gli effetti che conseguono dalla stessa definitiva ammissione anche sugli esami già sostenuti dalla stessa istante, mentre restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti nel presente ricorso.

Quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e per tutti gli effetti in motivazione indicati.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 e, in prosecuzione, del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Massimo Luciano Calveri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)